
POSTA CERTIFICATA: Del. 188/2025 "Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del d.l. 201/2011" - osservazioni U.Di.Con. APS - prot. 823/PNL/25

Mittente: udicon.legali@pec.it

Destinatari: pec@pec.autorita-trasporti.it

Inviato il: 25/11/2025 16.42.09

Posizione: .PEC istituzionale AOO Autorita di Regolazione dei Trasporti/Posta in ingresso

823/PNL/25

Spett.le Autorità,

facendo seguito alla Delibera in oggetto, si inoltrano le osservazioni di U.Di.Con. APS.

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

U.Di.Con.

Ufficio Legale

==== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

osservazioni UDICON del. 188.2025.docx ()

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
---------------	---	---	---

Misura	<p>Quesito dell'Autorità “Si richiedono osservazioni ed eventuali proposte in merito alle misure oggetto di modifica rispetto alla prima consultazione”.</p>		<p>In relazione a tale quesito, la Scrivente desidera esprimere alcune importanti considerazioni.</p> <p>La Delibera 188/2025 introduce emendamenti significativi rispetto alla 75/2025, a seguito della consultazione con gli <i>stakeholders</i>.</p> <p>Ne deriva un assetto di maggior equilibrio, che dovrebbe garantire una applicazione più lineare e pacifica della regolazione.</p> <p>In tale quadro, la Scrivente intende sottolineare i seguenti aspetti, ritenuti di particolare importanza consumeristica.</p> <p>In primo luogo, occorre tracciare alcune riflessioni di principio concernenti l'entrata in vigore delle misure e le relative deroghe.</p> <p>Questa Associazione ritiene importante preservare l'uniformità della regolazione. Trattasi di un presupposto cruciale sia per facilitare l'attività di vigilanza, sia per mettere in condizione i consumatori di far valere i loro diritti.</p> <p>Alla luce di ciò, si chiede sin d'ora che ogni possibilità di deroga sia introdotta e valutata in senso restrittivo, nell'ottica di salvaguardare i diritti degli utenti.</p> <p style="text-align: right;">***</p> <p>Di particolare rilievo consumeristico è la Misura 21, nella parte in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilisce alla lettera f) che l'indice di soddisfazione degli utenti viene calcolato con una indagine di customer satisfaction condotta da un soggetto terzo indipendente; - annovera tra gli indicatori il numero di reclami pervenuti in rapporto al traffico servito.
--------	--	--	---

			<p>Ora, in relazione al primo punto, la Scrivente rappresenta la necessità di coinvolgere le Associazioni dei Consumatori del CNCU nella programmazione della indagine di customer satisfaction.</p> <p>Le Associazioni predette rappresentano <i>ex lege</i> (art 136 e ss. del Codice del Consumo) i consumatori, e pertanto organizzare tale indagine senza il loro coinvolgimento priverebbe la medesima di efficacia e del requisito della terzietà: l'indagine potrebbe essere condotta con metodi inadeguati e da società "<i>business oriented</i>" che potrebbero produrre risultati non rappresentativi.</p> <p>In relazione al secondo punto, concernente l'indicatore dei reclami pervenuti, si rappresenta che è necessario stabilire i criteri con cui conteggiare tali reclami.</p> <p>Spesso i consumatori inoltrano reclami con più elementi di contestazione, e possono farlo con vari mezzi, più o meno tracciabili. Ora, se si vuole dotare il criterio di una certa affidabilità, è importante sottrarre alla discrezionalità del Gestore i criteri di computo dei reclami ai fini dell'indicatore suddetto. Ciò può essere ottenuto tramite una regolazione di dettaglio, che si auspica.</p> <p style="text-align: right;">***</p> <p>Si apprezza inoltre il mantenimento del meccanismo di <i>revenue sharing</i> (Misura 24), anche nella nuova formulazione. Si ritiene che sia un elemento imprescindibile per il nuovo assetto regolatorio, in grado di arrecare tangibili benefici agli utenti.</p> <p>Infine, con la Misura 25 viene introdotta una disciplina più articolata sul periodo di fine concessione. Tale integrazione contribuisce a colmare un vuoto regolatorio significativo, riducendo i rischi legati tipici degli ultimi anni di gestione e assicurando una maggiore tutela nel periodo transitorio.</p>
--	--	--	---

Misura 5, punto 4,	Quesito dell'Autorità “In particolare, in merito alla Misura 5, si		In relazione alla misura 5, punto 4, lettera c, si riportano di seguito alcune osservazioni della Scrivente.
-----------------------	--	--	--

lettera c	<p>invita ad esprimersi sulla soglia massima di incremento nominale della tariffa unitaria media integrata, pari a 50 punti base rispetto all'incremento scaturente dall'applicazione dei tassi di inflazione programmata assunti in sede di prima applicazione dei citati Sistemi tariffari, riportata al punto 4, lettera c)".</p>		<p>Trattasi di una novità rilevante, che consta nell'introduzione della soglia massima di incremento della tariffa unitaria media integrata pari a 50 punti base, assente nella prima consultazione: questo limite rappresenta un importante presidio di controllo delle tariffe, in quanto introduce un tetto agli aumenti tariffari e riduce il rischio di incrementi ingiustificati.</p> <p>Si tratta di un elemento importante, soprattutto considerando che il sistema prevede la presenza delle poste figurative (il ricorso a queste ultime, in termini generali, deve essere limitato, in quanto intrinsecamente introducono una incongruenza tra dato reale e dato riportato in tariffa).</p> <p>In ogni caso, i meccanismi siffatti devono essere considerati unicamente transitori, nonché applicati con criteri di massima trasparenza.</p> <p>Una eccessiva diversificazione dei regimi, infatti, condurrebbe ad una frammentazione del sistema che a sua volta determinerebbe un danno ai consumatori, come anticipato in premessa.</p> <p>Inoltre, ad avviso della Scrivente resta necessaria in tale fase una vigilanza ancor più puntuale: qualora emergessero aumenti cumulativi non giustificati, sarebbe necessario introdurre tempestivamente limiti più severi.</p> <p>La priorità rimane la protezione del consumatore: pertanto, ogni aumento deve essere realmente motivato, proporzionato e verificabile, nel rispetto dell'equilibrio economico necessario al sistema.</p>
-----------	--	--	---